



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio artigianato e commercio

Via G.B. Trener, 3 (Tre Torri) – 38121 Trento

T +39 0461 494786

F +39 0461 494747

pec serv.artcom@pec.provincia.tn.it

@ serv.artcom@provincia.tn.it

web www.commercio.provincia.tn.it

INTEROPERABILITA' PITRE

Ai Comuni della Provincia di Trento

Alle Comunità di Valle

LORO SEDI

Al Consorzio Comuni Trentini

Consiglio delle Autonomie locali

Via Torre Verde, 21

38122 TRENTO

Alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura

Via Calepina, 13

38122 TRENTO

All'Unione delle imprese, delle attività
professionali e del lavoro autonomo –

Confcommercio – Imprese per l'Italia Trentino

Via Solteri, 78

38121 TRENTO

Alla Confesercenti del Trentino

Via E.Maccani, 207

38121 TRENTO

S065/9.3/FD

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 (Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco) - interpretazione del termine "sale da gioco" in relazione all'art. 14, comma 1.

Con nota prot. n. 645660 del 30 ottobre 2018 sono state fornite indicazioni in merito all'interpretazione del termine "sale da gioco", di cui all'articolo 14, comma 1 della legge provinciale in oggetto, al fine di consentire la corretta applicazione dei termini di rimozione ivi previsti.

L'articolo citato infatti prevede: *“1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, gli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 posti a una distanza inferiore a quella prevista dall'articolo 5, comma 1, sono rimossi entro sette anni dalla data di entrata in vigore di questa legge se collocati nelle sale da gioco ed entro cinque anni dalla medesima data negli altri casi. In caso di mancata rimozione si applica l'articolo 10, comma 1”.*

La nota sopra menzionata ha fornito una interpretazione del termine, che facendo riferimento alla previsione dell'art. 86 del TULPS e alla definizione di sale da gioco contenuta nel Decreto Direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del gennaio 2007 ha individuato le sale da gioco come quegli esercizi che, nel rispetto delle definizioni date dal TULPS e decreto direttoriale: *“alla data di entrata in vigore della 13/2015, siano in possesso di **licenza di cui all'articolo 86** rilasciata **specificatamente** per attività di sala da gioco, quale attività principale, e nelle quali, l'eventuale **somministrazione** sia esercitata nei locali congiuntamente ad attività di sala da gioco avente carattere prevalente (classificata ai sensi della LP n. 9/2000, art. 2, comma 1 lett. c).”*

A seguito di alcune audizioni fatte dalla quarta Commissione legislativa permanente e dello svolgimento di ulteriori approfondimenti di carattere tecnico, la Giunta ha ritenuto di poter accogliere una interpretazione più estensiva del termine di “sale da gioco” che tenga conto delle definizioni previste dal Decreto del Direttore generale dei Monopoli di Stato prot. n. 2011/30011/Giochi/UD del 27 luglio 2011 e in particolare dell'elenco dettagliato all'art. 3, comma 1 che specifica i punti vendita con *“attività di gioco esclusiva, nei quali venga esercitata di fatto esclusivamente attività di gioco”.*

Si ritiene che tale definizione, che ricomprende i negozi specificati nell'art. 3, comma 1 del succitato decreto (agenzie per l'esercizio delle scommesse, negozi di gioco, sale bingo, esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S., sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito), sia più completa e aderente all'offerta di gioco che di fatto si riscontra in quelle che correntemente sono attualmente considerate “sale da gioco” nell'intendere comune.

Per lo stesso motivo l'interpretazione del termine “sale da gioco” ricomprende anche gli esercizi indicati all'art. 3 comma 2 del decreto direttoriale, che svolgono attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande.

Il termine fissato per la rimozione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931, presenti in tali esercizi posti a una distanza inferiore a quella prevista dall'articolo 5, comma 1, è quindi il 12 agosto 2022.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti, e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

LA DIRIGENTE
- dott.ssa Franca Dalvit -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).